PER LA TUTELA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO

Art. 17

Indennità di anzianità

In caso di licenziamento o di dimissione, salvo che si tratti di licenziamento in tronco, spetta al lavoratore un'indennita' di anzianita' nella seguente misura:

a) per il personale impiegatizio di cui all'art. 5 comma primo, l'indennita' predetta e' commisurata ad una mensilita' della retribuzione in denaro per ogni anno di anzianita', sulla base dell'ultimo stipendio;

b) per i prestatori d'opera manuali di cui all'art. 5, comma secondo, l'indennita' predetta e' commisurata a quindici giorni di retribuzione in denaro, per ogni anno di anzianita' sulla base dell'ultimo stipendio.(1)

Versione in vigore dal 11 maggio 1972, non più in vigore dal 14 giugno 1973 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per la tutela del rapporto di lavoro domestico
Estremi	Legge 2 aprile 1958, n. 339
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1958

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 27 aprile-4 maggio 1972, n. 85 (in G.U. 1a s.s. del 10/05/1972 n. 122) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del rapporto di lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro all'indennita' di anzianita' in caso di cessazione del rapporto per licenziamento in tronco.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-la-tutela-del-rapporto-di-lavoro-domestico/art-17-indennita-di-anzianita/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it